



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

La dott.ssa Maria Pia Mazzocca in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, all'udienza del 8/2/2024, tenutasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14824/2022 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza.

prof. [redacted] C.F. [redacted], nato a Napoli il [redacted] ed ivi
residente alla [redacted] rappresentato e difeso – giusta procura alle liti in calce al
presente atto – dall'avv. Daniele Graziano, C.F. GRZ DNL 86T15 F839 I, con il quale
elettivamente domicilia in Napoli alla Via Scipione Bobbio n. 15, presso il suo studio. Ai sensi
degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le
comunicazioni di Cancelleria: Fax 081.2428173; Pec:
danielegraziano@avvocatinapoli.legalmail.it; ricorrente

E

**Ministero dell'Istruzione e del Merito- Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania**, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi, ai
sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano.

resistente

oggetto: erogazione carta docente

conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato in data [redacted] l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere una
docente precaria, destinataria di incarichi di supplenza annuale per gli



aa.ss.2019/2020 , 2020/2021, 2021/2022 ; _e di non avere percepito per ciascuna annualità l'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), pari ad € 500,00 annui. Ella, sulla base di articolate considerazioni giuridiche, ha rassegnato le seguenti conclusioni :

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente di esser assegnatario della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. "Carta del Docente") – istituita dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 e consistente nell'erogazione annuale di € 500 finalizzati alla formazione continua ed all'aggiornamento professionale del personale docente "di ruolo" – in relazione agli anni di servizio prestati in qualità di docente "non di ruolo", specificamente negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (cd. "Carta del Docente") anzidetta per gli anni di servizio prestati in qualità di docente "non di ruolo" e, specificamente, per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

PER L'ULTERIORE EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore del ricorrente – nelle stesse forme previste per i docenti "di ruolo" – delle somme stabilite dall'art. 1, comma 121 della Legge n. 107/2015 per l'attribuzione della "Carta del Docente", ammontanti ad € 500 (€ cinquecento/00) per ciascun anno di servizio e, quindi, nel caso di specie a complessivi € 1.500 (€ millecinquecento/00) per gli anni di servizio prestati in qualità di docente "non di ruolo" negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi maturati e maturandi sino al soddisfo;

IN OGNI CASO, DISPORRE DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D. LGS. N. 165/2001 DI QUALSIASI ATTO E/O PROVVEDIMENTO CONTRARIO, SICCOME IRRIMEDIABILMENTE INVALIDO ED ILLEGITTIMO, IVI COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: A) la Nota del Ministero dell'Istruzione (all'epoca M.I.U.R.) n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui viene stabilito che la "Carta del Docente" sia destinata – al fine dell'aggiornamento professionale e della formazione – ai soli docenti "di ruolo" con contratto a tempo indeterminato e non già ai docenti "non di ruolo"; B) il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, nonché il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nella parte in cui viene stabilito che i soli docenti "di ruolo" con contratto a tempo indeterminato siano assegnatari della "Carta del Docente", restandone in tal modo esclusi i docenti "non di ruolo"; C) ogni ulteriore atto normativo e/o



regolamentare, premesso e/o consequenziale, eventualmente adottato dal Ministero resistente con cui sia illegittimamente stabilito che la “Carta del Docente” spetti esclusivamente ai docenti “di ruolo”, con contratto a tempo indeterminato e non anche ai docenti “non di ruolo”, con contratto a tempo determinato; D) ogni ulteriore atto e/o provvedimento di segno contrario eventualmente adottato dalle resistenti, di data e protocollo sconosciuti, in ogni caso mai comunicato al ricorrente, con cui sia stata riscontrata negativamente la diffida stra-giudiziale avanzata dal ricorrente in data 27 aprile 2022, a mezzo PEC, al fine dell’ottenimento della “Carta del Docente” per gli anni di servizio svolti in qualità di docente “non di ruolo”.

* * * * *

Il Ministero, costituitosi in giudizio anche per l’USR, ha eccepito il difetto di giurisdizione e la prescrizione quinquennale del credito; nel merito, ha dedotto l’infondatezza della domanda e ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale in rito, di dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, devolvendo la controversia all’Autorità Giudiziaria Amministrativa; nel merito, di rigettare il ricorso de quo, in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell’art. 152-bis disp. att. c.p.c.

All’odierna udienza, la causa è stata discussa e il Giudicante, all’esito del deposito delle note di trattazione scritta dell’ 8/2/2023 ha pronunciato sentenza contestuale

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati, come già espresso in altre sentenze di questo Tribunale cui questo giudice ritiene di uniformarsi .

La questione sottoposta all’attenzione del Giudicante scaturisce dalla mancata erogazione a parte ricorrente, quale docente precario, assegnatario di incarichi di supplenza per gli anni dedotti in giudizio, della cd “*Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado*”, pari ad € 500,00 annui.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’adito giudice ordinario.

E’ costante in giurisprudenza il principio che “*nella materia dell’impiego pubblico privatizzato, in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla*



lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo" (cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 15 gennaio 2021 n. 616. In termini, cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).

Nel caso in esame, come già detto, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto ad usufruire del medesimo sostegno economico alla luce della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del Ministero dell'Istruzione derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.

Va disattesa l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal Ministero essendo detto termine interrotto dalla diffida stragiudiziale del 27/4/2023

La ricostruzione del quadro normativo è utile alla valutazione della meritevolezza delle domande formulate.

L'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che *"al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico...".* 5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire *«i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».*

Il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai *"docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova"*



Con il successivo D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che *"la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari"*.

I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d'anno.

La normativa suddetta impone al Ministero dell'Istruzione un preciso obbligo cui corrisponde in capo al singolo docente (di ruolo) il diritto a vedersi costituire (da parte del Ministero) una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni internet). Tale diritto attribuisce quindi all'insegnante, quale corollario del diritto stesso, la facoltà, non appena gli sia consentito di accedere alla provvista monetaria e, quindi, di elaborare un proprio profilo sull'applicativo web appositamente predisposto a cura del Ministero, di spendere la relativa somma, fino a concorrenza di € 500,00, non oltre – come si evince dalla dizione dell'art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016 - il 24° mese decorrente dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la detta somma è stata assegnata (così, ad esempio, i 500 euro fruibili dal singolo docente con riferimento all'aa.ss. 2015/2016, che ha inizio il giorno 1/9/2015, potranno essere spesi fino al giorno 31/8/2017).

La ricorrente per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato di durata annuale, pur svolgendo, sul punto non v'è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.

Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari appare, come evidenziato dal Consiglio di Stato con pronuncia d'annullamento



del D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che ha definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali) privo di ragione oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato. Inoltre, al fine di valutare possibili contrasti con le clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, scaturente dal diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che *"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza"*.

La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che *"il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, ... tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il Ministero il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro costituisce un'espressione specifica,*



richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa ... 40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- ... la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obbiettiva".

Può quindi desumersi, alla luce dell'orientamento della CGUE, la sussistenza di un contrasto della normativa nazionale con l'art. 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, ove interpretata nel senso di ostare al riconoscimento del beneficio anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato.

Pertanto, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica anche a favore del personale docente in servizio con contratto a termine, discende da una doverosa estensione della platea individuata dall'art. 1, comma 121 della l. n. 107 del 2015 ad opera delle norme di fonte negoziale che impongono all'amministrazione di utilizzare ogni strumento disponibile per la formazione di tutto il personale in servizio senza limitazione ai danni del personale precario.

Del resto, l'art. 63 del CCNL del 29/11/2007 stabilisce che «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse



umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... 2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie ...» e il successivo art. 64 del CCNL del Comparto Scuola del 29/11/2007 prevede che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità ... per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza, all'apprendimento in rete e all'autoaggiornamento».

Le suesposte considerazioni risultano recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione che ha di recente pronunciato la sentenza n. 29961 del 27/10/2023 a seguito di rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c.

I giudici di legittimità, nella citata sentenza, hanno ritenuto che «l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.

Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione ha natura pecuniaria. In proposito, essi osservano che «la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento. La norma primaria fa riferimento all'«acquisto» di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal Ministero o da chi per lui.

L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente-acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272 c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica.

Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta, come in sostanza argomentano sia il giudice remittente, sia il Pubblico Ministero, a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento.



Tutto il complesso nesso di obblighi finalizzati ad ottenere quel risultato è in sostanza, come rileva ancora il giudice remittente, puramente strumentale, senza che ne resti alterata la natura ultima della prestazione.

Il profilo del pagamento non esaurisce tuttavia le particolarità dell'obbligazione in esame.

12.2 L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri.

Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali'.

Quanto alla rilevanza del decorso del tempo, la Cassazione ha ritenuto che "La mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Di converso, in tali casi, non viene meno neanche l'interesse datoriale ad adempiere con quelle modalità, proprio perché l'inserimento dell'insegnante nel sistema educativo giustifica anche l'attribuzione successiva del beneficio in relazione al permanere di esigenze formative. Si è del resto già detto che il sistema, mentre riconnette il sorgere del diritto alla concomitanza con l'attività didattica, consente poi un esercizio dilazionato di esso, che, nel caso fisiologico del regolare accredito in corso di anno scolastico, permette la fruizione entro l'anno scolastico successivo. Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice".

Ciò posto, al fine di orientare le decisioni dei giudici di merito, la Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto:

1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero.

2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore



corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

3) ...4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovvero, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica...".

La Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 ha osservato che "nel valutare la questione sulla prescrizione deve intanto richiamarsi la natura pecuniaria dell'obbligazione, quale sopra ritenuta. il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal Ministero ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito. La domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione. Diversamente, si verificherebbe una discriminazione «alla rovescia», nel senso che al dipendente assunto a termine finirebbe per essere riservato un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per il lavoratore comparabile (Cass. 28 maggio 2020, n. 10219)... Quanto alla decorrenza, il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo Quadro. La prescrizione dell'azione di adempimento decorre poi dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero, rispetto alle supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L. 124/1999, dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore, dall'eventualmente successivo momento in cui, per l'annata di riferimento, sia consentito anche ai docenti di ruolo, secondo il sistema di cui al DPCM del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio". Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione non può essere valutata restandosi il ricorrente costituito tardivamente

Avuto riguardo al caso in esame, come argomentato al punto 7.6 e dal principio di diritto n.1) della sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023, è possibile configurare il conferimento di supplenze annuali per ciascuno anno scolastico dal momento che gli incarichi risultano conferiti in conformità alle tipologie di supplenze di cui all'art. 4, 1 e 2° comma della legge n. 124/1999, come ritenuto



dalla Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 (cfr. punto 7.6 dei motivi e n.1 dei principi di diritto).

Inoltre, al momento della decisione, la ricorrente risulta ancora interna al sistema scolastico, avendo allegato di essere stata immessa in ruolo, circostanza idonea a concretizzare il suo interesse attuale al conseguimento del beneficio in oggetto.

Il ricorso deve essere, pertanto accolto con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli a.s. __dal 2019/2020 al 2021/2022 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico per l'importo complessivo di euro 1500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.

Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subito un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.

L' accoglimento della domanda principale assorbe la chiesta subordinata

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione

P.Q.M.

Il giudice del lavoro definitivamente decidendo così provvede :

in accoglimento del ricorso, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito all'assegnazione in favore di parte ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per gli a.s. _ 1 2019/2020, 2020/2021 , 2021/2022 con conseguente



emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, per la complessiva somma di euro 1500,00 ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;

Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi euro ██████████ oltre rimborso forfettario Iva e CPa come per legge con attribuzione

Si comunichi

Napoli, __8/2/2024 _____

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Maria Pia Mazzocca

